



ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

L'Assegno Unico e Universale entra in vigore nel **2022**

BENEFICIARI/E

A CHI SPETTA L'ASSEGNO UNICO?

L'assegno è riconosciuto:

- per ogni figlio o figlia minorenni a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

CHI PUÒ PRESENTARLA?

- Genitori conviventi
- genitori separati/divorziati
- genitore unico
- genitori affidatari
- tutore del/la figlio/a
- tutore del genitore
- figlio/a maggiorenne

I percettori di Reddito di Cittadinanza non devono presentare domanda. L'INPS erogherà automaticamente l'Assegno Unico nelle modalità descritte di seguito

Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere – al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione - i seguenti requisiti:

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto/a al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato/a in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

COME E **QUANDO** VANNO PRESENTATE LE DOMANDE?

La domanda per il riconoscimento dell'Assegno Unico potrà essere presentata a decorrere **dal prossimo gennaio**, dovrà essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell'anno di presentazione della domanda e febbraio dell'anno successivo.

Si potrà presentare:

- ➔ direttamente da parte del richiedente tramite INPS (telematica) con Spid almeno di livello 2;
- ➔ tramite Patronato
- ➔ telefonicamente tramite Contact Center dell'INPS

L'assegno può essere richiesto in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di nuove nascite, la domanda va presentata entro 120 gg dalla nascita del/la figlio/a per poter ottenere il riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza.

In caso di presentazione decorsi i 120 gg. dalla nascita, l'assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione.

EROGAZIONE

Per le domande presentate entro il 28 febbraio l'erogazione avverrà **a partire da marzo**. Per le domande presentate dal mese di marzo l'assegno verrà erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con diritto alle mensilità arretrate esclusivamente se presentate entro il 30 giugno. Dopo il 30 giugno si ha diritto alla misura a partire dal mese successivo.

A CHI VERRA' EROGATO L'ASSEGNO?

L'assegno è corrisposto **mensilmente dall'INPS** al/la richiedente nella misura del 100% ovvero su richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall'altro genitore. In assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al solo genitore richiedente.

COME VERRÀ EROGATO L'ASSEGNO?

Il nuovo assegno unico per figli e figlie verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario (sull'IBAN indicato in domanda) oppure mediante bonifico domiciliato.

Fa eccezione chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che riceverà, senza che debba presentare domanda, l'importo dovuto con le stesse modalità di erogazione del RdC.

IMPORTI

COME È QUANTIFICATO L'IMPORTO DELL'ASSEGNO?

Il beneficio è attribuito a tutti i nuclei familiari con figli/e a carico sulla base della condizione economica del nucleo misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), del **numero di figli e figlie**, e di eventuali **maggiorazioni** secondo la tabella sotto riportata.

Il/la richiedente deve essere in possesso di ISEE in corso di validità che si può ottenere:

- ➔ recandosi presso un CAAF
- ➔ o autonomamente, accedendo tramite il sito Inps al servizio "Isee precompilato" con lo SPID, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

In assenza di ISEE saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa

Figli a carico (*)	ISEE	Importo AU mensile	Descrizione importo	Maggiorazioni eventuali		
				Disabilità grave/Non Autosufficienza	Età madre inferiore 21 anni	Entrambi genitori con reddito da lavoro
Per ciascun figlio minorenni	Fino a 15.000€	175€	175€ per figlio minorenne	//	+20€	+30€
	Oltre 40.000€ o assente	50€	50€ per figlio minorenne	//	+20€	0
Per ciascun figlio 18-21 anni	Fino a 15.000€	85€	85€ per figlio 18-21 anni	//	//	//
	Oltre 40.000€ o assente	25€	25€ per figlio 18-21 anni	//	//	//
Per ciascun figlio minore con disabilità	Fino a 15.000€	260€	175€ per figlio + 85€ maggiorazione disabilità media	+10 € (disabilità grave) / +20 (NA)	+20€	+30€
	Oltre 40.000€ o assente	135€	50€ per figlio + 85€ maggiorazione disabilità media	+10 € (disabilità grave) / +20 (NA)	+20€	0
Per ciascun figlio 18-21 anni con disabilità	Fino a 15.000€	165€	85€ per figlio 18-21 anni + 80€ maggiorazione disabilità	//	//	//
	Oltre 40.000€ o assente	105€	25€ per figlio 18-21 anni + 80€ maggiorazione disabilità	//	//	//
Per ciascun figlio con disabilità + 21 anni	Fino a 15.000€	85€	85€ per figlio +21 anni con disabilità	//	//	//
	Oltre 40.000€ o assente	25€	25€ per figlio + 21 anni con disabilità	//	//	//

(*) Per ciascun figlio successivo al secondo è riconosciuta una maggiorazione di 85€ per i nuclei con ISEE fino a 15.000€ che si riduce progressivamente fino a 15€ per quelli con ISEE pari o superiore a 40.000€. Per i nuclei con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100€ mensili per nucleo.

ESEMPIO 1

Nucleo familiare con ISEE fino a 15.000 euro, composto da 3 figli, due minorenni, di cui uno non autosufficiente, e 1 di età 18-21 anni, con entrambi i genitori occupati

COMPOSIZIONE NUCLEO (ISEE max 15.000 €)	IMPORTI	DESCRIZIONE
1° figlio minore	175€	Importo per ciascun figlio
2° figlio minore non autosufficiente	(175+105) 280€	Importo per ciascun figlio + maggiorazione non autosufficienza
3° figlio 18-21 anni	(85+85) 170€	Importo per ciascun figlio + maggiorazione per figlio oltre il secondo
Entrambi genitori con reddito da lavoro	(30 + 30) 60€	maggiorazione per ciascun figlio minore se entrambi i genitori lavorano
TOTALE AU per mese	685 €	

ESEMPIO 2

Nucleo familiare con ISEE fino a 15.000€ con 4 figli, 3 minori, di cui 1 con disabilità grave, 1 di 18-21 anni, un solo genitore occupato

COMPOSIZIONE NUCLEO (ISEE max 15.000 €)	IMPORTI	DESCRIZIONE
1° figlio minore	175€	Importo per ciascun figlio
2° figlio minore	175€	Importo per ciascun figlio
3° figlio minore con disabilità grave	(175+95+85) 355€	Importo per ciascun figlio + maggiorazione disabilità grave + maggiorazione per figlio oltre il secondo
4° figlio di età 18-21 anni	(85+85) 170€	Importo per ciascun figlio + maggiorazione per figlio oltre il secondo
Maggiorazione per +4 figli	100€	Forfettario per nucleo con +4 figli
TOTALE AU per mese	975 €	

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'Assegno Unico e universale, dovrà essere presentata una DSU aggiornata.

COSA SUCCEDERÀ A CHI FRUIVA DI **ANF E DETRAZIONI** PER IMPORTI MAGGIORI?

Per le prime tre annualità, è istituita una **maggiorazione di natura transitoria**, su base mensile in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:

- ISEE non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Assegno per il Nucleo Familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

L'importo aggiuntivo da erogare sarà determinato dalla sommatoria su base mensile della componente familiare e della componente fiscale delle vecchie detrazioni, dalla quale sommatoria dovrà essere sottratto l'importo dell'assegno come determinato dalla nuova normativa.

La maggiorazione mensile spetta:

- per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

La maggiorazione cesserà a decorrere dal 1° marzo 2025.

COMPATIBILITÀ E ABROGAZIONI

L'ASSEGNO UNICO È COMPATIBILE CON ALTRI BENEFICI?

Sì è compatibile:

- con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
- con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati:
 - per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno Unico, congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.
 - Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare

QUALI BENEFICI VENGONO ABROGATI?

- Con effetto dal 1° gennaio 2022 è abrogato il Premio alla nascita e il Bonus bebè;
- con effetto dal 1° marzo 2022 è abrogato l'assegno dei Comuni per nuclei familiari con almeno 3 figli/e;
- A decorrere dal 1° marzo 2022 sono abrogate le detrazioni per figli/e fino al 21 anno e gli incrementi previsti;
- Con effetto dal 1° marzo 2022 sono abrogati gli Assegni ai Nuclei Familiari limitatamente ai nuclei con figli/e e orfanelli.
- Viene abrogato il Fondo di sostegno alla natalità con le relative prestazioni.